

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

53.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

MELELEO ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120);	
ALBERINI e SAVIO: Trattamento economico di trasferimento del personale militare (2966);	
MICELI ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare (3290);	
CACCIA ed altri: Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (3977) . . . . .	3
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5
MICELI VITO . . . . .	4, 5
OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	5
PELLEGATTA GIOVANNI . . . . .	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,20.**

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Meleleo ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2122); Alberini e Savio: Trattamento economico di trasferimento del personale militare (2966); Miceli ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare (3290); Caccia ed altri: Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (3977).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Meleleo ed altri: « Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali »; Alberini e Savio: « Trattamento economico di trasferimento del personale militare »; Miceli ed altri: « Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare »; Caccia ed altri: « Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare ».

Nella seduta del 6 novembre scorso, la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio un emendamento presentato dall'onorevole Meleleo all'articolo 1, al fine di inviarlo alle Commissioni I e V per l'espressione dei prescritti pareri. Comunico ai colleghi che è pervenuto dalla

I Commissione affari costituzionali un parere assolutamente negativo e ne do loro lettura: « La I Commissione affari costituzionali, esaminato l'emendamento all'articolo 1, trasmesso dalla Commissione di merito, rilevata la discriminazione da esso recata tra i coniugi conviventi del dipendente militare che siano impiegati in amministrazioni pubbliche e quelli in diversa situazione personale o professionale, ai fini del trasferimento al seguito del personale militare; considerate le difficoltà tecnico-giuridiche della procedura configurata, con una commistione tra amministrazioni pubbliche aventi natura ed esigenze diverse, esprime *parere contrario* ».

Come i colleghi certamente ricordano, l'emendamento presentato dal collega Meleleo all'articolo 1 prende in considerazione la situazione del coniuge del personale militare impiegato presso le amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali o comunali. Da incontri informali che ho avuto sia con il presidente Labriola sia con l'onorevole Vincenzi, relatore sul provvedimento in questione presso la I Commissione affari costituzionali, ho tratto la convinzione che la I Commissione potrebbe accettare di riesaminare l'emendamento Meleleo qualora questo facesse riferimento ai soli dipendenti statali, cioè venisse riformulato nei seguenti termini: « Il coniuge convivente del personale militare di cui al primo comma, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, nel normale ruolo, in soprannumero o per comando, presso le corrispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina ».

Naturalmente, una richiesta di riesame deve essere sufficientemente motivata, quindi nell'inoltrarla è mia intenzione esporre al presidente Labriola tutte quelle considerazioni per le quali ritengo che l'emendamento Meleleo, nella nuova formulazione da me proposta, possa essere giudicata aderente al parere espresso dalla sua Commissione. Innanzitutto, se l'emendamento Meleleo venisse formulato nel senso da me indicato, cioè riducendone la portata ai soli dipendenti statali, esso eliminerebbe quegli inconvenienti di cui all'ultima parte del rilievo formulato dalla I Commissione. Inoltre, tale emendamento va inquadrato nella norma generale e programmatica di valore costituzionale che mira a tutelare l'unità della famiglia, quale si ricava dagli articoli 29, 30 e 31 della nostra Carta costituzionale.

Non c'è dubbio che quando lo Stato ha due coniugi alle sue dipendenze dovrebbe, nei limiti del possibile, favorirne l'impiego nella stessa località. È vero che ciò crea disparità nei confronti di coniugi aventi due diversi datori di lavoro, ma è altrettanto vero che nei confronti di questi ultimi si verte in situazioni non risolubili o in via di fatto - perché un'azienda privata non può avere sedi di lavoro in ogni città - o in via giuridica poiché lo Stato non può imporre trasferimenti di personale a persone o ad enti ed aziende aventi autonoma personalità giuridica. Senza contare che già l'esistenza di due diversi datori di lavoro rappresenta una fattispecie diversa e, quindi, suscettibile di diversa disciplina. Ciò non toglie, però, che lo Stato, « a casa sua », cioè laddove può disporre e legiferare, possa risolvere in senso positivo il problema di garantire la convivenza dei coniugi nei limiti in cui, appunto, lo può risolvere, tra i suoi dipendenti. Si potrebbe obiettare che una disparità di trattamento resterebbe comunque, in quanto il provvedimento agevolerebbe solo le famiglie dei militari; qui mi pare sorregga la considerazione che il principio generale di parità sancito dall'articolo 3 della Costituzione viene violato trattando in modo diverso situazioni eguali, non situazioni

diseguali. In effetti, si deve tener conto che un militare è soggetto, nel corso della sua carriera, a subire da dieci a venti trasferimenti di sede, come norma. Come caso limite si può ricordare che nell'Arma dei carabinieri, ad esempio, non è rara l'ipotesi di personale trasferito per essere adibito ad operazioni particolarmente delicate e poi, dopo uno o due anni, nuovamente trasferito per evitargli eccessivi rischi di rappsaglia da parte della malavita. Quindi, la obbligatorietà, la normalità e la frequenza dei trasferimenti dei militari, rispetto agli altri dipendenti statali, rappresenta una situazione del tutto peculiare che giustifica il fatto che il coniuge, se dipendente statale, possa seguire il consorte senza rinunciare al posto.

Sono queste le considerazioni che intendo esporre al presidente Labriola nel sollecitare un parere positivo da parte della Commissione da lui presieduta sul seguente emendamento, di cui mi faccio proponente:

*Aggiungere all'articolo 1, dopo il primo comma, il seguente secondo comma:*

Il coniuge convivente del personale militare di cui al primo comma che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, nel normale ruolo, in soprannumero e per comando, presso le corrispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

VITO MICELI. Ritengo che l'esclusione dei dipendenti del parastato, delle regioni e dei comuni dal beneficio previsto nell'emendamento crei una situazione di discriminazione tra i pubblici dipendenti. Avremo sempre molta insoddisfazione nell'ambito militare, avremo sempre incidenze negative per quanto riguarda la mobilità, non risolveremo globalmente il problema e creeremo altro malcontento per la differenza di trattamento introdotta.

Pertanto, propongo di insistere ancora presso la Commissione affari costituzionali perché esprima parere favorevole

sul testo dell'emendamento Meleleo così come approvato originariamente dalla nostra Commissione.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, concordo con quanto esposto dal presidente Ruffini. Incidentalmente, si può rilevare come il problema si ponga per i dipendenti pubblici non militari soltanto in via di principio, in quanto assai raramente essi subiscono trasferimenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione in linea di principio dell'emendamento all'articolo 1, al fine di una nuova trasmissione alle Commissioni I e V per la espressione del prescritto parere.

VITO MICELI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

GIOVANNI PELLEGATTA. Anch'io mi asterrò.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

In attesa che ci vengano trasmessi i pareri da parte delle Commissioni competenti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO